

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2093

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ABELLI e TURCHI

Presentata il 5 dicembre 1969

Reintegrazione nel grado per i militari colpiti da sanzioni per motivi politici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La posizione personale dei militari, che per motivi politici incorsero nella perdita del grado in seguito a condanna o a giudizio disciplinare, fu valutata sulla base di criteri differenti, evolutisi nel tempo anche durante lo stesso momento politico, sotto l'imperio di leggi diverse ed opposte.

Ciò condusse ad una notevolissima diversità dei giudizi sia in funzione del momento in cui ebbero luogo che della pluralità degli organi competenti a giudicare per lo stesso titolo, oltre che della norma in forza della quale fu emesso il giudicato. Si pervenne così all'adozione di provvedimenti sostanzialmente — e talvolta abnormemente — differenti nei confronti di soggetti imputati di uguali responsabilità, per cui si costituì una situazione che appare contraria ai principi di equità e di buona amministrazione, con conseguente frattura morale, stato di disagio, malcontento e sfiducia.

Taluni dei perseguiti, inoltre, poterono beneficiare degli atti di clemenza elargiti con provvedimenti emanati in tempi successivi ma sempre in funzione del momento politico e dello strumento legislativo scelto per la concessione.

Per effetto dei termini stabiliti dalle norme o della limitata efficacia delle norme stesse molti non hanno fruito del beneficio pur essendo stati a suo tempo ritenuti colpevoli di

responsabilità uguali o addirittura minori di altri soggetti più fortunati.

Particolare riferimento deve essere fatto nei riguardi di coloro che, avendo perso il grado in seguito a condanna, beneficiarono di amnistia prima o dopo il passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.

Infatti i primi, per amnistia « propria », non incorsero *de jure* nel provvedimento della degradazione o della rimozione, mentre gli altri invece, nei cui confronti l'amnistia fu applicata dopo la condanna definitiva, furono ristretti per periodi più o meno lunghi nei luoghi di pena ed inoltre, per effetto delle pene militari accessorie, furono rimossi dal grado o espulsi dalle Forze Armate per degradazione.

Oggi, a 25 anni dalla cessazione del secondo conflitto mondiale, dopo oltre 50 anni dalla vittoria del 1918 alla quale molti dei colpiti dai provvedimenti suaccennati dettero ampio, generoso ed eroico contributo, nel centenario di Roma capitale, appare equo proporre la formulazione di una legge che, fermi restando gli effetti finora prodotti dai provvedimenti citati, apporti un ulteriore contributo alla pacificazione degli animi.

A tale scopo è stato approntato il seguente progetto di legge che, per il disposto dell'articolo 3, non comporta oneri finanziari, né produce ricostruzioni di carriera.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I militari incorsi per motivi politici nella perdita del grado per condanna, per giudizio disciplinare o a seguito di pronuncia di commissioni speciali, sono ammessi a godere del beneficio della reintegrazione nel grado.

La competenza per la concessione del beneficio è devoluta al Ministro della difesa previo accertamento da parte del Tribunale supremo militare della natura politica dei fatti che hanno provocato il provvedimento.

ART. 2.

Le domande per la concessione del beneficio di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate entro 360 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Non sono ammessi al godimento del beneficio coloro che sono incorsi in condanna a pene detentive per reati commessi in epoca successiva alla perdita del grado.

ART. 3.

La reintegrazione nel grado a norma del precedente articolo 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i reintegrati sotto la stessa data vengono collocati nella posizione di stato di congedo assoluto.